



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



Il bilancio consolidato  
tra teoria e pratica

# LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO OIC

**Claudio Mariani**

Socio KPMG

Università degli studi di Milano – Bicocca

**Alessandra Ponzio**

Senior Manager KPMG

25 giugno 2019

# Definizioni (OIC 17 par. 5, 6)

## Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un **gruppo di imprese** considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Il bilancio consolidato è il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale.

## Gruppo di imprese

Il gruppo di imprese è un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il **controllo** delle altre. L'elemento determinante nella configurazione di gruppo è, quindi, il controllo, come definito dalle norme del D.Lgs.127/1991.

# Il bilancio consolidato -Finalità

Nel bilancio consolidato le singole imprese sono considerate come parti di **un'unica** grande **impresa** per cui:

- a) le attività, passività e i componenti del conto economico ed i flussi finanziari della capogruppo o controllante si sommano alle corrispondenti attività, passività, componenti del conto economico e flussi finanziari delle controllate
  
- b) gli elementi patrimoniali, economici ed i flussi finanziari che hanno natura di *reciprocità* si eliminano dal bilancio consolidato, al fine di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi.

# Il bilancio consolidato -Finalità

Il bilancio consolidato consente di:

- ottenere una **visione globale del gruppo**
- misurare le **effettive consistenze patrimoniali ed il risultato economico del gruppo**
- assolvere funzioni essenziali di informazione.

Il bilancio consolidato ha significato e rilevanza autonomi.

# Soggetti obbligati alla redazione (art. 25 D.Lgs. 127/91)

- a) Le S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l. che controllano un'altra impresa.
- b) Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.
- c) Le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una S.p.A., una S.a.p.a. o una S.r.l..

# Esonero dall'obbligo di redazione (art. 27 D.Lgs. 127/91, OIC 17 par. 26) 1/2

a) Le imprese controllanti che, unitamente alle controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- Euro 20 milioni del totale attivo
- Euro 40 milioni del totale ricavi delle vendite e prestazioni (voce A1)
- 250 dipendenti in media durante l'esercizio.

L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un EIP o ESRI

b) Le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni dell'impresa controllata ovvero, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio da soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

# Esonero dall'obbligo di redazione (art. 27 D.Lgs. 127/91, OIC 17 da par. 25 a 30) 2/2

- c) quando esiste un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata (la subholding) e le sue controllate sono inserite;
- d) sono esonerate dalla predisposizione del bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta;
- e) sono esonerate dalla predisposizione del bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dall'area di consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 127/1991.

# Determinazione area di consolidamento (art. 26 D.Lgs.127/91, OIC 17 par. 38, 39)


## Imprese incluse nell'area di consolidamento

- Imprese controllate da consolidare:
  - società in cui si ha la *maggioranza dei diritti di voto*
  - società in cui si dispone di sufficienti diritti di voto per esercitare un'*influenza dominante*
  - società in cui si esercita un'influenza dominante *in virtù di un contratto o di una clausola statutaria*, ammessi dalla legge
  - società in cui si ha la maggioranza dei diritti di voto, in base all'accordo con altri soci.
- Si considerano anche i diritti di voto spettanti a società controllate, a fiduciarie o a persona interposta.




# Principi di consolidamento - Area di consolidamento

## Esempi




B e C sono da consolidare in A




B potrebbe non essere consolidata in A

# Principi di consolidamento - Area di consolidamento

## Esempi




B e C sono da consolidare in A




B, C e D sono da consolidare in A

# Principi di consolidamento - Area di consolidamento

## Esempi



C è da consolidare in B  
A valuta B e C con il metodo  
del patrimonio netto (se  
sussistono le condizioni)



B e C sono da consolidare in A

# Determinazione area di consolidamento (art. 28 D.Lgs.127/91, OIC 17 par. 38, 39)

## Imprese escluse dall'area di consolidamento

- Facoltà di esclusione:
  - irrilevanza della controllata ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria del gruppo
  - gravi e durature restrizioni all'esercizio dei diritti della controllante
  - impossibilità di ottenimento delle informazioni
  - partecipazione destinate fin dall'inizio a una successiva alienazione.

Nel caso di **consolidamento di una società in liquidazione**, se rilevante, si forniscono informazioni sullo stato di liquidazione, sui criteri di valutazione adottati e sull'influenza che essi hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidato.

# Data di riferimento (art. 30 D.Lgs. 127/91, OIC 17 da par.45 a 47)

## Qual è la data di riferimento del bilancio consolidato?

- Deve essere **quella della controllante** o quella di chiusura della maggior parte delle imprese (motivazione nella nota integrativa).
- Non è ammesso consolidare bilanci a date diverse.
- Necessità di predisporre bilanci intermedi (con conto economico annuale) approvati dal consiglio di amministrazione.
- L'inclusione nel consolidamento di bilanci annuali intermedi, non coincidenti con il bilancio d'esercizio, deve essere limitata ad alcune partecipate o alla controllante, purché non costituiscano una parte rilevante del gruppo (motivazione nella nota integrativa).

# Principi di consolidamento (artt. 34 e 35 D.Lgs.127/91, OIC 17 da par. 40 a 44)

## Principi contabili

- Gli elementi dell'**attivo** e del **passivo** devono essere **valutati con criteri uniformi**, a meno che una difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.
- **I criteri di valutazione** sono di norma quelli **utilizzati nel bilancio della controllante**. Possono essere utilizzati altri criteri purché ammessi dal Codice Civile e fornendone motivazione nella nota integrativa.
- **'Armonizzazione'** dei bilanci redatti con criteri di valutazione difformi da quelli scelti dal gruppo, con rilevazione delle imposte differite.

# Principi di consolidamento

## Esempio di armonizzazione dei bilanci ai principi di gruppo

- Valutazione del magazzino:
  - per la partecipata: al LIFO
  - per il gruppo: al costo medio
- Differenza fra LIFO e costo medio: Euro 500 milioni
- Aliquota fiscale: 50%
- nell'esempio mostrato sono ignorati volutamente gli effetti della differente valutazione all'inizio dell'esercizio

Magazzino (S/P)	500	
Valore della produzione (C/E)		500
Imposte differite (C/E)	250	
Fondo per imposte differite passive (S/P)		250

# Metodi di consolidamento (art. 31 D.Lgs. 127/91)

## Metodi di consolidamento

Nella prassi internazionale esistono diverse teorie:

- entity theory (consolidamento integrale)
- proprietary company theory (consolidamento proporzionale)
- parent company theory (consolidamento integrale con evidenza della quota di capitale e risultato di terzi)

Il D.Lgs. 127/91 prevede l'utilizzo della parent company theory, tranne per le società a controllo congiunto, dove può essere utilizzato il criterio della proprietary theory (consolidamento proporzionale)

Quindi:

- Il consolidamento deve essere effettuato con il **metodo integrale**.
- Ciò comporta la somma di tutti i valori dei bilanci inclusi nel consolidato, **indipendentemente dalla percentuale di partecipazione**.



# Il metodo del consolidamento integrale (OIC 17 par. 48)

**Il bilancio consolidato rappresenta:**

- le **attività e passività consolidate**
- il **capitale sociale**, la **riserva legale** e il **sovrapprezzo azioni** della società controllante
- gli **utili indivisi** e le altre **riserve di patrimonio netto** della controllante
- **l'utile o la perdita** dell'esercizio consolidato
- la **quota del patrimonio netto e del risultato d'esercizio di pertinenza dei soci di minoranza.**

# Il metodo del consolidamento integrale (OIC 17 par. 49)

## Procedimento di consolidamento - principali steps

a) **rettifiche per uniformarsi ai principi contabili di gruppo**

b) **aggregazione dei bilanci da consolidare**

c) **eliminazione dei valori d'iscrizione delle partecipazioni** nelle imprese controllate, inclusi nel bilancio d'esercizio della società controllante e, ove presenti, nei bilanci d'esercizio delle altre imprese del gruppo, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell'impresa controllata di pertinenza del gruppo

d) **eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le imprese incluse nell'area di consolidamento e degli utili e perdite interni o infragruppo**

e) **rilevazione nel bilancio consolidato di eventuali imposte differite e/o anticipate**, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 25 'Imposte sul reddito'

# Il metodo del consolidamento integrale (OIC 17 par. 49)

- f) **analisi dei dividendi consolidati** e loro specifico trattamento contabile, al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate
- g) trattamento contabile specifico per le **azioni proprie** della controllante possedute dalle controllate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 28 'Patrimonio netto'
- h) **determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato d'esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza** delle partecipate consolidate, al fine della loro specifica evidenziazione negli schemi di bilancio consolidato
- i) **valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo non consolidate**, vale a dire quelle che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28, D.Lgs. 127/1991, delle partecipazioni di collegamento e delle partecipazioni a controllo congiunto

# Il metodo del consolidamento integrale (OIC 17 par. 49)

- j) analisi e corretta rappresentazione in bilancio **dell'acquisizione di ulteriori quote di partecipazione in imprese già consolidate e della cessione di partecipazioni con o senza perdita del controllo**, nonché delle altre variazioni dell'area di consolidamento
- k) **predisposizione dei prospetti di bilancio consolidato.**

# Principi di consolidamento (art. 31 D.Lgs. 127/91, OIC 17 parr. 62-79)

## Eliminazione dei rapporti infragruppo

- Devono essere eliminati:
  - i **crediti e debiti reciproci detti 'infragruppo'**
  - i **proventi e oneri da operazioni infragruppo**
  - gli **utili e le perdite infragruppo** (con rilevazione dei relativi effetti fiscali differiti).
- L'eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo può non essere effettuata se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
  - derivano da operazioni correnti dell'impresa che ha conseguito l'utile o la perdita
  - sono state concluse a normali condizioni di mercato, e
  - la loro eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento
- I saldi e le operazioni infragruppo possono non essere eliminati se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica del gruppo.
- In caso di esercizio di tale facoltà, la mancata eliminazione di valori infragruppo deve essere motivata in nota integrativa (OIC 17 par. 138)

# Principi di consolidamento (OIC 17 da par. 62 a 65)

## Eliminazione dei rapporti infragruppo

● *Operazioni senza effetto sul risultato* economico e sul patrimonio netto consolidato

(esempi):

- crediti e debiti infragruppo
- acquisti e vendite infragruppo
- addebiti ed accrediti di interessi, provvigioni, ecc..

● *Operazioni con effetto sul risultato* economico e sul patrimonio netto consolidato

(esempi):

- utili o perdite su vendite infragruppo di merci ancora incluse nelle giacenze di magazzino
- utili o perdite su trasferimenti di cespiti tuttora nel patrimonio.

# Principi di consolidamento (OIC 17 da par. 66 a 79)

## Eliminazione di utili e perdite infragruppo

Si eliminano gli utili e le perdite derivanti da operazioni tra imprese incluse nella medesima area di consolidamento e relativi a valori compresi nel patrimonio alla data di chiusura del bilancio consolidato, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, come - ad esempio - le vendite di rimanenze, immobilizzazioni materiali e immateriali o altre attività e le operazioni straordinarie che hanno interessato imprese incluse nell'area di consolidamento successivamente alla data di consolidamento (es. cessioni di aziende).

# Principi di consolidamento (OIC 17 da par. 66 a 79)

## Eliminazione di utili e perdite infragruppo

L'eliminazione determina una riduzione o un aumento dell'ammontare dell'attività e un addebito o accredito a conto economico.

Se, ad esempio, la controllante ha venduto prodotti finiti a una controllata realizzando un utile, e i prodotti sono ancora presenti, in tutto o in parte, nelle rimanenze finali della controllata, l'utile sulla vendita, in tutto o in parte, non si è ancora realizzato all'esterno del gruppo ed è eliminato, previa elisione dei ricavi e dei costi reciproci, mediante riduzione del valore, pari all'utile lordo di vendita, delle rimanenze iscritte nell'attivo del bilancio d'esercizio della controllata, utilizzando come contropartita la voce pertinente di variazione delle rimanenze a conto economico.



# Principi di consolidamento (OIC 17 da par. 66 a 79)

## Eliminazione di utili e perdite infragruppo

Il risultato che si ottiene coincide con quello che si sarebbe ottenuto nel caso in cui l'operazione infragruppo non si fosse verificata.

Il limite massimo di incremento dei valori delle attività, a seguito di eliminazione di perdite infragruppo, è rappresentato dal valore recuperabile di tale attività.

# Principi di consolidamento (OIC 17 da par. 66 a 79)

## Eliminazione di utili e perdite infragruppo

- Se **realizzati dalla controllante**:
  - si *eliminano interamente* indipendentemente dalla percentuale di partecipazione.
- Se **realizzati dalle partecipate**:
  - si *eliminano interamente*, ma l'impatto a conto economico di detta eliminazione, ossia la riduzione del risultato netto consolidato, sarà imputato alle voci 'risultato di pertinenza del gruppo' e 'risultato di pertinenza di terzi' proporzionalmente alle quote di partecipazione nel capitale della controllata.

# Principi di consolidamento (OIC 17 da par. 66 a 79)

## Eliminazione di utili e perdite infragruppo

### Implicazioni Fiscali

L'eliminazione di utili e/o perdite infragruppo può comportare l'insorgere (o l'annullarsi) di una differenza temporanea richiedendo, quindi, la rilevazione (o la variazione) della fiscalità differita.

Ad esempio, con riferimento all'elisione degli utili, nel caso in cui la società del gruppo che li ha originariamente conseguiti li abbia già assoggettati a tassazione, il relativo onere fiscale è differito in consolidato fino al momento in cui tali utili saranno riconosciuti nel bilanci consolidato.

# Eliminazione degli utili infragruppo 1° Esempio 1/2

La società X vende alla controllata (100%) Y un cespite per Euro 120.000, iscritto in bilancio a Euro 90.000 (Euro 100.000 di costo al netto di Euro 10.000 di fondo ammortamento).

La società Y ha registrato ammortamenti sul cespite acquistato per Euro 12.000 (10% del costo).

Valore della produzione (plusvalenza)	@	Immobilizzazioni materiali	30.000	
				30.000
Immobilizzazioni materiali	@	Ammortamenti	2.000	
				(1) 2.000
Attività per imposte anticipate (SP)	@	Imposte differite (CE) (50%)	14.000	
				(2) 14.000

# Eliminazione degli utili infragruppo 1° Esempio 2/2

(1) Storno maggiori ammortamenti contabilizzati da Y rispetto al costo originario del cespite

Ammortamenti contabilizzati da Y	12.000
Ammortamenti teorici di X	<u>10.000</u>
Differenza da contabilizzare in consolidato	<u>2.000</u>

(2) Così determinato:

Plusvalenza	30.000
Minori ammortamenti	<u>(2.000)</u>
	<b><u>28.000</u></b>
Aliquota fiscale 50%	
Imposte anticipate	<u>14.000</u>

La plusvalenza deriva dalla differenza tra valore di acquisto del cespite (Euro 120.000) e il relativo valore netto iscritto in bilancio (Euro 90.000).

# Eliminazione degli utili infragruppo 2° Esempio 1/2

## Caso 1

La società X vende alla controllata (60%) Y merci per Euro 250.000, acquistate a Euro 170.000.

Il 50% di tali merci è in giacenza a fine esercizio nei magazzini di Y.

Pertanto, l'utile totale infragruppo ammonta a Euro 80.000 (Euro 250.000 - Euro 170.000) di cui Euro 40.000 (euro 80.000 x 50%) non ancora realizzato con terzi:

Valore della produzione	250.000	
@ Costi della produzione		250.000
Costi della produzione	40.000	
@ Magazzino (SP)		40.000
Attività per imposte anticipate	20.000	
@ Imposte differite (CE) (50%)		20.000

# Eliminazione degli utili infragruppo 2° Esempio 2/2

## Caso 2

Qualora fosse stata la controllata Y a vendere le merci alla società X, sarebbe stato necessario effettuare la seguente ulteriore scrittura:

Azionisti di minoranza (SP)	8.000	
@ Azionisti di minoranza (CE)		8.000

(40% dell'effetto netto dell'utile infragruppo)

# Principi di consolidamento (OIC 17 da par. 50 a 60)

## Eliminazione delle partecipazioni - differenza da annullamento

Lo scopo dello stato patrimoniale consolidato è quello di esporre la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo come se fosse un'unica entità, l'evidenza della proprietà tra le diverse società del gruppo deve essere eliminata.

**Si deve eliminare il conto 'Partecipazioni' contro la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata, per sostituirla con i conti delle attività e delle passività della partecipata.**

Questa determina la Differenza da annullamento, definita come differenza tra:

—il valore della partecipazione iscritto dalla controllante

e

—il valore della corrispondente frazione di *patrimonio netto contabile* della controllata.



# Principi di consolidamento (PC 17 OIC da par. 50 a 60)

## Eliminazione delle partecipazioni - differenza da annullamento – Trattamento contabile

La differenza **iniziale** da annullamento nasce dal confronto tra:

- costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione
- valore della corrispondente frazione di patrimonio netto *contabile* della controllata



- differenza **positiva** da annullamento  
COSTO DI ACQUISTO > PN CONTABILE
- differenza **negativa** da annullamento  
COSTO DI ACQUISTO < PN CONTABILE

# Principi di consolidamento (art. 33 D.Lgs. 127/91, OIC 17 par. da 54 a 56)

In caso di **differenza positiva da annullamento**

COSTO DI ACQUISTO > PN CONTABILE

- la differenza è imputata a ciascuna attività e passività acquisita, nel limite del loro **valore corrente** e comunque per valori **non superiori al loro valore recuperabile**, finché i valori netti dei plusvalori allocati coincidono con l'importo della differenza positiva da annullamento
- se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, il residuo è imputato alla voce 'avviamento' delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico

*segue*

# Principi di consolidamento (art. 33 D.Lgs. 127/91, OIC 17 par. da 54 a 56)

- la quantificazione del valore residuo è effettuata tenendo conto degli effetti fiscali differiti calcolati sui plusvalori allocati e da iscrivere pertanto nel bilancio consolidato
- il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 'oneri diversi di gestione'.

# Principi di consolidamento (art. 33 D.Lgs. 127/91, OIC 17 par. 54 e 11)

## Determinazione della differenza da annullamento e della differenza da consolidamento

D	Costo storico	100
E	PN (pro quota) a valori contabili	50
(D-E)	Differenza da annullamento	50
	Allocata a:	
	Immobile	12
	Immobilizzazioni immateriali - MARCHI E BREVETTI)	5
	Magazzino	3
	Avviamento	30

# Principi di consolidamento (art. 33 D.Lgs. 127/91, OIC 17 da par. 57 a 60)

In caso di **differenza negativa da annullamento**  
COSTO DI ACQUISTO < PN CONTABILE

- la differenza è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione. L' eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare:

Si contabilizza per intero come **riserva di consolidamento**

*Segue*

# Principi di consolidamento (art. 33 D.Lgs. 127/91, OIC 17 da par. 57 a 60)

- se residua ulteriore differenza iniziale negativa successivamente all'attribuzione ad attività e passività acquisite e tale valore è relativo alla previsione di risultati economici sfavorevoli:
  - si contabilizza in un apposito **'Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri'**, nella voce B 'Fondo per rischi e oneri'

# Principi di consolidamento (art. 33 D.Lgs. 127/91, OIC 17 da par. 59 a 60)

## **Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri - Trattamento contabile**

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto.

L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi ed è rilevato con separata evidenza nella voce 'A5 Altri ricavi e proventi'.

# Principi di consolidamento (art. 33 D.Lgs. 127/91, OIC 17 da par. 59 a 60)

## Esempio TRATTAMENTO CONTABILE FONDO DI CONSOLIDAMENTO

**Stima: perdita di 400K€, 100K€ per 4 anni**

Perdita anno x 70K rilevata aggregando i risultati della partecipazione

Fondo	@ Altri ricavi e proventi	100	100
<b>→ EFFETTO NETTO SUL BILANCIO CONSOLIDATO +30</b>			

Perdita anno x 140K rilevata aggregando i risultati della partecipazione

Fondo	@ Altri ricavi e proventi	100	100
<b>→ EFFETTO NETTO SUL BILANCIO CONSOLIDATO -40</b>			



# Principi di consolidamento (OIC 17 da par. 96 a 102)

## Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi

- L'eliminazione delle partecipazioni non totalitarie comporta l'iscrizione di:  
La quota di patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza, che va indicata in una voce del patrimonio netto consolidato denominata:

### **'Capitale e riserve di terzi' A.2.1**

- La quota del risultato d'esercizio di pertinenza dei soci di minoranza, che va esposta a riduzione del risultato economico totale consolidato in una voce denominata:

### **'Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi' A.2.**


La quota di pertinenza degli azionisti di minoranza rappresenta la quota di patrimonio netto contabile e del risultato di esercizio iscritti nel bilancio della partecipata

# Principi di consolidamento (OIC 17 da par. 96 a 102)

- si considerano, ove necessario, gli effetti dell'eliminazione di utili e perdite infragruppo, delle rettifiche di principi contabili omogenei, di errori o di storno di poste fiscali
- la distribuzione del prezzo di acquisto sulle attività e passività in base ai valori correnti **non deve avere alcun effetto sulle quote di pertinenza di terzi.**

# Principi di consolidamento - Gli azionisti terzi

## Esempio di calcolo della quota di competenza di terzi



# Principi di consolidamento - Gli azionisti terzi

## Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi

Si moltiplicano le varie percentuali di controllo tra di loro partendo dalla cima del diagramma e il residuo è di competenza di terzi:

### A possiede:

- il 90% di 'B'
- il  $90 \times 80 = 72\%$  di 'C'
- il  $90 \times 80 \times 60 = 43,2\%$  di 'D'
- il  $90 \times 70 = 63\%$  di 'E'
- il  $90 \times 70 \times 60 = 37,8\%$  di 'F'.

### Azionisti terzi:

- il 10%
- il 28%
- il 56,8%
- il 37%
- il 62,2%.

# Acquisto/cessione di quote di partecipazione

- **Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata**
  - Determinare differenza di annullamento incrementale come la differenza tra il costo incrementale sostenuto e l'ammontare proporzionale del PN contabile alla data del nuovo acquisto.
  - Nessun effetto a conto economico
  - Rettificare quota di terzi
  
- **Cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo**
  - Nel conto economico consolidato contabilizzare la differenza tra corrispettivo ricevuto e l'ammontare proporzionale delle attività nette iscritte nel bilancio consolidato (incluso avviamento, maggiori valori attribuiti alle attività e quanto rilevato nel fondo di consolidamento per rischi e oneri)
  - Rettificare quota di terzi

# Acquisto/cessione di quote di partecipazione

- **Cessione parziale di partecipazione con perdita di controllo**
  - Stornare quote di terzi
  - Deconsolidare attività/passività e avviamento
  - Valutare partecipazione residua con il metodo del costo o del PN in base alla quota di partecipazione
  - Iscrivere nel conto economico consolidato la plusvalenza/minusvalenza

# Principi di consolidamento (PC 17 OIC par. 92)

## Trattamento dei dividendi distribuiti infragruppo

I **dividendi** e gli **utili** ricevuti dalle partecipate iscritti nel conto economico della partecipante **vanno stornati in sede di consolidamento**, per evitare di considerarli due volte: una volta come dividendi ed una volta come quota di pertinenza del risultato d'esercizio della partecipata.

La scrittura contabile sarà la seguente:

**Dividendi**                      @                      **Riserve della partecipata**



Per il bilancio consolidato, tali dividendi non sono utili dell'esercizio, ma di esercizi precedenti; con una rettifica di consolidato essi vanno pertanto imputati alle riserve d'utile iniziali.

# Trattamento dei dividendi delle partecipate

## Esempio 1/4

Anno 201X

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Rettifiche consolidato</b>	<b>Consolidato</b>
Attività diverse	20.000	15.500		35.500
Partecipazioni	<u>1.000</u>	<u>-</u>	<u>(1.000)</u>	<u>-</u>
	<u>21.000</u>	<u>15.500</u>	<u>1.000</u>	<u>35.500</u>
Passività diverse	15.000	14.000		29.000
Capitale e riserve	6.000	1.000	<u>(1.000)</u>	6.000
Utili	<u>-</u>	<u>500</u>		<u>500</u>
	<u>21.000</u>	<u>15.500</u>	<u>1.000</u>	<u>35.500</u>



# Trattamento dei dividendi delle partecipate

## Esempio 2/4

Anno 201X+1

La partecipata distribuisce Euro 100 come dividendo.

	A	B	Rettifiche consolidato	Consolidato
Attività diverse	23.000	18.000		41.000
Partecipazioni	<u>1.000</u>	<u>-</u>	(1.000)	<u>-</u>
	<u>24.000</u>	<u>18.000</u>	<u>1.000</u>	<u>41.000</u>
Passività diverse	17.700	16.400		34.100
Capitale e riserve	6.000	1.000	(1.000)	6.000
Utili portati a nuovo	-	400	(400)	-
Riserve di utili indivisi	-	-	500	500
Risultato dell'esercizio	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>(100)</u>	<u>400</u>
	<u>24.000</u>	<u>18.000</u>	<u>(1.000)</u>	<u>41.000</u>

# Trattamento dei dividendi delle partecipate

## Esempio 3/4

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Rettifiche consolidato</b>	<b>Consolidato</b>
Ricavi	<u>16.000</u>	<u>9.000</u>		<u>25.000</u>
Costi	<u>(15.800)</u>	<u>(8.800)</u>		<u>(24.600)</u>
Utili da partecipazioni:				
- Dividendi	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>(100)</u>	<u>-</u>
	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>(100)</u>	<u>400</u>

# Trattamento dei dividendi delle partecipate

## Esempio 4/4

### Scritture di consolidato

Capitale e riserve di B (PN)		1.400	
	@	Partecipazioni	1.000
		Utili indivisi (PN)	400

Dividendi (C/E)		100	
	@	Utili indivisi (PN)	100

# Beni in locazione finanziaria

- Considerata la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato, diversamente dal bilancio d'esercizio, per le operazioni di locazione finanziaria si raccomanda l'utilizzo del **metodo finanziario**
- È comunque ammesso contabilizzare le operazioni di locazione finanziaria secondo il trattamento contabile previsto per il bilancio d'esercizio dall'OIC 12 ovvero nella voce B8 "*per godimento di beni terzi*" del conto economico (metodo patrimoniale)
- In quest'ultimo caso deve essere fornita, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 22, del codice civile l'informativa inerente gli effetti sul PN e sul risultato nel caso in cui tali locazioni fossero state contabilizzate con il metodo finanziario.

# Principi di consolidamento (art. 36 D.Lgs. 127/91, OIC 17 par. da 107 a 112)

## Valutazione delle partecipazioni controllate non consolidate e collegate

Tali partecipazioni sono iscritte nel bilancio consolidato secondo il metodo del **patrimonio netto**, in alcuni casi in **alternativa il metodo del costo**.

### *Cause di esclusione:*

- Controllate - restrizioni all'esercizio dei diritti della controllante
- Controllate/collegate - impossibilità di ottenimento delle informazioni
- possedute e destinate fin dall'inizio a successiva alienazione

### *Metodo di valutazione:*

- metodo del costo
- metodo del costo
- minore tra valore determinato con il metodo del costo e valore di netto realizzo

# Principi di consolidamento (art. 37 D.Lgs. 127/91, OIC 17 da par 114 a 119)

## Metodo di consolidamento proporzionale

Consiste nel consolidamento delle singole attività e passività della partecipata per un valore corrispondente alla percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa partecipante.

- Possono essere consolidate con il metodo proporzionale le imprese sulle quali un'altra impresa abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi purché la percentuale di controllo non sia inferiore al 20% (o al 10% in caso di società quotata) → JV
- Si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore complessivo. In contropartita del valore delle partecipazioni si elimina solo la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo.
- Le rettifiche di consolidamento si effettuano su base proporzionale.
- Nel caso di elisione di crediti e debiti, si iscrive la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi.

# Principi di consolidamento (OIC 17 par. 91)

## Imposte su utili indivisi

Nel bilancio consolidato va stanziato un fondo per le imposte che la società controllante dovrà pagare in futuro per poter disporre degli utili indivisi delle controllate, ad eccezione dei casi in cui tali utili non saranno soggetti a tassazione al momento in cui verranno distribuiti alla società controllante.

# La conversione dei bilanci delle gestioni estere (OIC 17 par. da 120 a 128)

## Traduzione dei bilanci non espressi in euro

La traduzione avviene attraverso:

- la traduzione delle **attività**, delle **passività** e delle voci di Patrimonio Netto al **cambio a pronti alla data di bilancio**
- la traduzione delle poste di **conto economico** al cambio in essere alla data di ogni operazione, oppure, per motivi di ordine pratico, al **cambio medio dell'esercizio**
- La traduzione delle **riserve di PN al cambio storico**

La rilevazione dell'effetto netto della traduzione in moneta di conto si rileva nella **'Riserva da differenze di traduzione'**.

Tale riserva è riclassificata tra le riserve (non transita da conto economico).

In caso di cessione parziale/totale dell'impresa estera, la relativa quota della riserva da differenze di traduzione va riclassificata in una riserva disponibile.



# La conversione dei bilanci delle gestioni estere (OIC 17 par. da 120 a 128)

- Se una partecipata opera in un paese diverso da quello della capogruppo, la cui economia è fortemente inflazionata, il valore di costo perde rapidamente il proprio significato. Quindi è necessario provvedere alle rivalutazioni del costo delle immobilizzazioni materiali e alle altre rettifiche del valore contabile delle attività e delle passività, dei proventi e delle spese opportune per l'eliminazione degli effetti dell'inflazione. (IAS 29)
- L'inclusione nel consolidato di una partecipata estera comporta l'eliminazione dei saldi infragruppo: essi devono quindi essere convertiti ai tassi di cambio di fine esercizio imputando la differenza secondo i principi contabili di gruppo.
- Se il credito o il debito verso la controllata rappresenta in sostanza un'estensione o una riduzione dell'investimento (partecipazione), la relativa differenza cambio deve essere rilevata al patrimonio netto consolidato alla voce 'Riserva da differenze di traduzione'

# Conversione del bilancio della controllata estera – Esempio 1/5

La società ABC, costituita nel 201X, è una controllata di un'impresa italiana, operante in Svizzera.

I cambi dell'esercizio sono stati i seguenti:

- al 31 dicembre 201X+1: CHF 1 = Euro 0,510
- cambio medio: CHF 1 = Euro 0,505

Il bilancio al 31 dicembre 201X+1 è il seguente

# Conversione del bilancio della controllata estera – Esempio 2/5

	CHF
<b>Stato patrimoniale</b>	
Crediti	1.000
Magazzino	3.000
Cespiti	<u>6.000</u>
Totale attività	<u>10.000</u>
Debiti correnti	<u>1.500</u>
Debiti non correnti	<u>7.000</u>
Patrimonio netto:	
- Capitale sociale	1.000
- Riserve	300
- Utile d'esercizio	<u>200</u>
	<u>1.500</u>
Totale passività e patrimonio netto	<u>10.000</u>

# Conversione del bilancio della controllata estera - Esempio 3/5

<b>Conto economico</b>	CHF
Vendite	1.300
Costo del venduto	(900)
Imposte	<u>(200)</u>
Utile d'esercizio	<u>200</u>

# Conversione del bilancio della controllata estera - Esempio 4/5

## Bilancio ABC al 31 dicembre 201X+1

Stato Patrimoniale	CHF		Euro
Crediti	1.000	x 0,510	510
Magazzino	3.000	x 0,510	1.530
Cespiti	<u>6.000</u>	x 0,510	<u>3.060</u>
	<b><u>10.000</u></b>		<b><u>5.100</u></b>
Debiti correnti	1.500	x 0,510	765
Debiti non correnti	7.000	x 0,510	3.570
Capitale sociale	1.000	x 0,510	510
Riserve	300	x 0,510	153
Riserva da differenze di traduzione	-		(1)
Utile d'esercizio	<u>200</u>	x 0,505	<u>101</u>
	<b><u>10.000</u></b>		<b><u>5.100</u></b>

# Conversione del bilancio della controllata estera - Esempio 5/5

## Conto Economico

Vendite	1.300	x 0,505	656,5
Costo del venduto	(900)	x 0,505	(454,5)
Imposte	(200)	x 0,505	(101,0)
Differenze cambio	—		—
<b>Utile d'esercizio</b>	<b><u>200</u></b>		<b><u>101,0</u></b>

(1) La riserva da differenza di traduzione é così composta:

Utile a cambio medio (201X0,505)	101
Utile al cambio a pronti alla data di bilancio (201X0,510)	<u>102</u>
Differenza	<u>1</u>

## Scrittura

Utile @ Riserva di traduzione	1	1
-------------------------------	---	---

# Principi di consolidamento (OIC 17 par. 61)

## Esercizi successivi al primo anno di consolidamento

- Nel bilancio consolidato **si effettuano le rettifiche per riflettere gli effetti della iniziale imputazione della differenza da annullamento, aggiornati ad ogni chiusura del bilancio consolidato successiva alla data di consolidamento.** Queste rettifiche continuano a essere effettuate finché le relative attività e passività rimangono iscritte nei bilanci d'esercizio della controllata.
- Nel bilancio consolidato sono riflessi i valori che tengono conto dell'allocazione della differenza da annullamento entro i limiti dei valori correnti delle attività e passività identificabili derivanti dal consolidamento iniziale della controllata.
- Se si tratta di beni ammortizzabili, ad esempio, nel bilancio consolidato le quote di ammortamento si calcolano sul valore come rettificato in sede di allocazione, tenendo conto degli eventuali effetti fiscali differiti e degli anni di vita utile residua, a partire dalla data di consolidamento (cfr. OIC 16 'Immobilizzazioni materiali', OIC 24 'Immobilizzazioni immateriali').

# Procedimento di consolidamento negli anni successivi al primo

## Consolidamento anno X+ 1

Il bilancio consolidato degli esercizi successivi è ottenuto dai bilanci di esercizio che **non riflettono le rettifiche apportate negli esercizi passati in sede di consolidamento.**

### Prima di procedere alle nuove rettifiche di consolidamento:

1) Rettificare i valori del bilancio dell'anno x+1 con le rettifiche di consolidamento che sono state effettuate negli anni precedenti. la ripresa di tali valori genera:

Variazioni della voce '*riserve*' o '*utili/perdite portate a nuovo*'.

2) Valutare l'impatto che la ricostruzione della situazione 'contabile iniziale', produce sul risultato d'esercizio del bilancio consolidato all'anno x+1



# Procedimento di consolidamento negli anni successivi al primo

## Consolidamento anno X+1 - Esempio

B riceve un'immobilizzazione dalla controllante A, che ha realizzato un utile infragruppo che viene eliminato in sede di consolidamento all'anno X.

Nel bilancio X+1 di B, l'immobilizzazione risulta iscritta ancora per il maggior valore, comprensivo quindi della plusvalenza infragruppo.

1. In sede di redazione del bilancio consolidato X+1, è necessario 'ripetere' l'operazione di rettifica di storno di utile infragruppo.
2. A fine anno X +1 B avrà calcolato le quote di ammortamento sul maggior valore iscritto nel suo bilancio individuale. Occorre effettuare la rettifica diminuendo le relative quote di ammortamento.

Tale rettifica ha impatto sia sulle imposte sul che sul reddito del esercizio X+1.

3. Procedere con le nuove rettifiche di consolidamento.

# Caso di studio

La società A ha acquistato il 1° gennaio 201X la partecipazione dell'80% nella società B per un valore di Euro 50.000. Il patrimonio netto contabile della società B alla data di acquisto era di Euro 55.000. **(scritture 1 e 2)**

La differenza fra il costo d'acquisto della partecipazione ed il patrimonio netto contabile di competenza ( $55.000 \times 80\%$ ) è da attribuire per Euro 5.000 ai cespiti (per semplicità senza stanziamento delle relative imposte differite passive) e per Euro 1.000 ad avviamento, rispettivamente ammortizzabili in 10 e 5 anni. **(scrittura 3)**

Nel corso dell'esercizio 201X la società A ha ceduto alla B merci per Euro 10.000 realizzando un utile di Euro 1.000. Al 31 dicembre 201X il 50% di tali merci è ancora nel magazzino della controllata. **(scritture 4 e 5)**

I crediti di A verso B al 31 dicembre 201X ammontano a Euro 500. **(scrittura 6)**

# Caso di studio - Soluzione

## Bilancio Consolidato della Società A al 31 dicembre 201X

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato		Consolidato
				Dare	Avere	
Attivo corrente	98.000	88.500	186.500			
Partecipazioni	50.000	-	50.000			
Cespiti netti	15.000	33.000	48.000			
Avviamento	-	-	-			
<b>Totale attivo</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>			
Passivo	105.000	65.000	170.000			
Capitale sociale	40.000	30.000	70.000			
Riserve	16.000	25.000	41.000			
Utile netto	2.000	1.500	3.500			
Azionisti di Minoranza	-	-	-			
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>			

# Caso di studio - Soluzione

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato		Consolidato
				Dare	Avere	
Ricavi	240.000	180.000	420.000			
Costi	-238.000	-178.500	-416.500			
Utile netto	2.000	1.500	3.500			
Azionisti di minoranza	-	-	-			
<b>Utile gruppo</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>			

# Caso di studio - Soluzione

## Scrittura 1

### *Elisione partecipazione di A in B*

Le scritture di consolidato relative all'esercizio 201X sono le seguenti:

	Partecipazioni		50.000
Cespiti		5.000	
Differenza di annullamento (avviamento)		1.000	
Capitale sociale di B		30.000	
Riserve di B		25.000	
	Utili indivisi		11.000

# Caso di studio - Soluzione

## Scrittura 2

### PN e risultato dei terzi

Utili indivisi	@	Azionisti di minoranza	11.000	11.000
----------------	---	------------------------	--------	--------

- $PN \text{ azionisti minoranza} = (\text{Capitale sociale B} + \text{Riserve B}) \times \text{quota partecipazione azionisti minoranza} = 55.000 \times 20\% = 11.000.$

Utile di competenza degli azionisti di minoranza	@	Azionisti di minoranza	300	300
---	---	------------------------	-----	-----

- Per quota utile di B di competenza degli azionisti di minoranza (1.500 x 20%)

# Caso di studio - Soluzione

## Bilancio Consolidato della Società A al 31 dicembre 201X

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato		Consolidato
				Dare	Avere	
Attivo corrente	98.000	88.500	186.500			
Partecipazioni	50.000	-	50.000		(1) 50.000	
Cespiti netti	15.000	33.000	48.000	(1) 5.000		
Avviamento	-	-	-	(1) 1.000		
<b>Totale attivo</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>	<b>6.000</b>	<b>50.000</b>	
Passivo	105.000	65.000	170.000			
Capitale sociale	40.000	30.000	70.000	(1) 30.000		
Riserve	16.000	25.000	41.000	(1) 25.000		
Utile netto	2.000	1.500	3.500			
Azionisti di minoranza	-	-	-		(1) 11.000 (2) 300	
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>	<b>55.000</b>	<b>11.300</b>	

# Caso di studio - Soluzione

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato		Consolidato
				Dare	Avere	
Ricavi	240.000	180.000	420.000			
Costi	-238.000	-178.500	-416.500			
Utile netto	2.000	1.500	3.500			
Azionisti di minoranza	-	-	-	(2)	300	
<b>Utile gruppo</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>		<b>300</b>	



# Caso di studio - Soluzione

## Scrittura 3

### Rilevazione ammortamento avviamento

Costi (Amm.ti) @	≠	700	
	Cespiti		500
	Avviamento		200

#### ➤ Nota:

- Ammortamento cespiti =  $5.000 \times 10\% = 500$ .
- Ammortamento avviamento =  $1.000 \times 20\% = 200$ .

# Caso di studio - Soluzione

## Bilancio Consolidato della Società A al 31 dicembre 201X

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato		Consolidato
				Dare	Avere	
Attivo corrente	98.000	88.500	186.500			
Partecipazioni	50.000	-	50.000		(1) 50.000	
Cespiti netti	15.000	33.000	48.000	(1) 5.000	(3) 500	
Avviamento	-	-	-	(1) 1.000	(3) 200	
<b>Totale attivo</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>	<b>6.000</b>	<b>50.700</b>	
Passivo	105.000	65.000	170.000			
Capitale sociale	40.000	30.000	70.000	(1) 30.000		
Riserve	16.000	25.000	41.000	(1) 25.000		
Utile netto	2.000	1.500	3.500	[.....]	[.....]	
Azionisti di minoranza	-	-	-	-	(1) 11.000 (2) 300	
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>	<b>55.000</b>	<b>11.300</b>	

# Caso di studio - Soluzione

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato		Consolidato
				Dare	Avere	
Ricavi	240.000	180.000	420.000			
Costi	-238.000	-178.500	-416.500	(3)	700	
Utile netto	2.000	1.500	3.500			
Azionisti di minoranza	-	-	-	(2)	300	
<b>Utile gruppo</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>		<b>1.000</b>	

# Caso di studio - Soluzione

## Scrittura 4

### Eliminazione effetti operazioni di cessione merci da A a B

Ricavi	@	Costi	10.000	10.000
--------	---	-------	--------	--------

# Caso di studio - Soluzione

## Bilancio Consolidato della Società A al 31 dicembre 201X

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato		Consolidato
				Dare	Avere	
Attivo corrente	98.000	88.500	186.500			
Partecipazioni	50.000-		50.000		(1) 50.000-	
Cespiti netti	15.000	33.000	48.000	(1) 5.000	(3) 500	
Avviamento	-	-	-	(1) 1.000	(3) 200	
<b>Totale attivo</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>	<b>6.000</b>	<b>50.700</b>	
Passivo	105.000	65.000	170.000			
Capitale sociale	40.000	30.000	70.000	(1) 30.000		
Riserve	16.000	25.000	41.000	(1) 25.000		
Utile netto	2.000	1.500	3.500	[.....]	[.....]	
Azionisti di minoranza	-	-	-	-	(1) 11.000 (2) 300	
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>	<b>55.000</b>	<b>11.300</b>	

# Caso di studio - Soluzione

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato		Consolidato
				Dare	Avere	
Ricavi	240.000	180.000	420.000	(4) 10.000		
Costi	-238.000	-178.500	-416.500	(3) 700	(4) 10.000	
Utile netto	2.000	1.500	3.500			
Azionisti di minoranza	-	-	-	(2) 300		-
<b>Utile gruppo</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	

# Caso di studio - Soluzione

## Scrittura 5

**Eliminazione utile infragruppo non realizzato e rilevazione del relativo effetto fiscale (50% tax rate)**

Ricavi (variazione magazzino)	@	Attività correnti (magazzino)	500	500
----------------------------------	---	----------------------------------	-----	-----

Imp. anticipate (Stato patrimoniale)	@	Imposte differite attive (conto economico)	250	250
---	---	---	-----	-----

# Caso di studio - Soluzione

## Bilancio Consolidato della Società A al 31 dicembre 201X

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato		Consolidato
				Dare	Avere	
Attivo corrente	98.000	88.500	186.500	(5) 250	(5) 500	
Partecipazioni	50.000	-	50.000		(1) 50.000	
Cespiti netti	15.000	33.000	48.000	(1) 5.000	(3) 500	
Avviamento	-	-	-	(1) 1.000	(3) 200	
<b>Totale attivo</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>	<b>6.250</b>	<b>51.200</b>	
Passivo	105.000	65.000	170.000			
Capitale sociale	40.000	30.000	70.000	(1) 30.000		
Riserve	16.000	25.000	41.000	(1) 25.000		
Utile netto	2.000	1.500	3.500	[.....]	[.....]	
Azionisti di minoranza	-	-	-	-	(1) 11.000 (2) 300	
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>	<b>55.000</b>	<b>11.300</b>	



# Caso di studio - Soluzione

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato		Consolidato
				Dare	Avere	
Ricavi	240.000	180.000	420.000	(4) 10.000 (5) 500	(5) 250	409.750
Costi	-238.000	-178.500	-416.500	(3) 700	(4) 10.000	-407.200
Utile netto	2.000	1.500	3.500			2.550
Azionisti di minoranza	-	-	-	(2) 300	-	-300
<b>Utile gruppo</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>11.500</b>	<b>10.250</b>	<b>2.250</b>

# Caso di studio - Soluzione

## Scrittura 6

### Elisione dei debiti/crediti infragruppo

Passivo (debiti infragruppo)	@	Attivo (crediti infragruppo)	500	500
---------------------------------	---	---------------------------------	-----	-----

# Caso di studio - Soluzione

## Bilancio Consolidato della Società A al 31 dicembre 201X

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato		Consolidato
				Dare	Avere	
Attivo corrente	98.000	88.500	186.500	(5) 250	(5) 500	
Partecipazioni	50.000	-	50.000		(6) 500	(1) 50.000
Cespiti netti	15.000	33.000	48.000	(1) 5.000	(3) 500	
Avviamento	-	-	-	(1) 1.000	(3) 200	
<b>Totale attivo</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>	<b>6.250</b>	<b>51.700</b>	
Passivo	105.000	65.000	170.000	(6) 500		
Capitale sociale	40.000	30.000	70.000	(1) 30.000		
Riserve	16.000	25.000	41.000	(1) 25.000		
Utile netto	2.000	1.500	3.500	[.....]	[.....]	
Azionisti di minoranza	-	-	-	-	(1) 11.000	(2) 300
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>	<b>55.500</b>	<b>11.300</b>	

# Caso di studio - Soluzione

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato		Consolidato
				Dare	Avere	
				Ricavi	240.000	
Costi	-238.000	-178.500	-416.500	(3) 700	(4) 10.000	
Utile netto	2.000	1.500	3.500			
Azionisti di minoranza	-	-	-	(2) 300		-
<b>Utile gruppo</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>11.500</b>	<b>10.250</b>	

# Caso di studio – Soluzione – Bilancio consolidato

## Bilancio Consolidato della Società A al 31 dicembre 201X

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato		Consolidato
				Dare	Avere	
Attivo corrente	98.000	88.500	186.500	(5) 250	(5)(6) 1.000	185.750
Partecipazioni	50.000	-	50.000		(1) 50.000	-
Cespiti netti	15.000	33.000	48.000	(1) 5.000	(3) 500	52.500
Avviamento	-	-	-	(1) 1.000	(3) 200	800
<b>Totale attivo</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>	<b>6.250</b>	<b>51.700</b>	<b>239.050</b>
Passivo	105.000	65.000	170.000	(6) 500		169.500
Capitale sociale	40.000	30.000	70.000	(1) 30.000		40.000
Riserve	16.000	25.000	41.000	(1) 25.000		16.000
Utile netto	2.000	1.500	3.500	11.500	10.250	2.250
Azionisti di minoranza	-	-	-		(1)(2) 11.300	11.300
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>163.000</b>	<b>121.500</b>	<b>284.500</b>	<b>55.500</b>	<b>11.300</b>	<b>239.050</b>

# Caso di studio – Soluzione - Bilancio consolidato

	Società A	Società B	Aggregato	Scritture di consolidato				Consolidato
				Dare		Avere		
Ricavi	240.000	180.000	420.000	(4)(5)	10.500	(5)	250	409.750
Costi	-238.000	-178.500	-416.500	(3)	700	(4)	10.000	-407.200
Utile netto	2.000	1.500	3.500					2.550
Azionisti di minoranza	-	-	-	(2)	300		-	-300
<b>Utile gruppo</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>		<b>11.500</b>		<b>10.250</b>	<b>2.250</b>

# Grazie per la Vostra attenzione

## Claudio Mariani

Partner, KPMG

Dottore commercialista e revisore legale  
Università degli studi di Milano – Bicocca

[cmariani@kpmg.it](mailto:cmariani@kpmg.it)

T. + 39 02 6763 2279

## Alessandra Ponzio

Senior Manager, KPMG

Revisore legale

[aponzio@kpmg.it](mailto:aponzio@kpmg.it)

T. +39 02 6763 2950